



COMUNE DI TITO (PZ)

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI BUONI LAVORO</p>

INDICE

Art. 1 – Fonti e Definizioni

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Finalità

Art. 4 – Attività ed ambito d' applicazione

Art. 5 – Soggetti destinatari

Art. 6 – Requisiti

Art. 7– Compenso

Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda e di assegnazione delle attività

Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria

Art. 10 – Entità del compenso

Art. 11 – Obblighi e doveri derivanti dalla prestazione di lavoro occasionale

Art. 12 – Entrata in vigore e stanziamenti

Art. 1 - Fonti e Definizioni

L'istituto del lavoro accessorio è disciplinato dagli articoli 70 e 72 del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e viene fatto riferimento anche alla Circolare INPS n. 88 del 2009.

Il Comune committente con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato trattandosi dello svolgimento di attività o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale da parte del 'prestatore' del lavoro e cioè del soggetto in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento.

Ai prestatori di lavoro spetterà la liquidazione di buoni lavoro (*voucher*) del valore determinato per il periodo considerato dal relativo Decreto ministeriale ed attualmente pari a 10 €, comprendente la contribuzione INPS, l'assicurazione INAIL, e un compenso all'INPS per la gestione del servizio per un valore netto a favore del prestatore è di € 7,50, salvo modifiche ed integrazioni future.

Detti voucher saranno riscossi dal prestatore nelle forme convenute con il competente ufficio del Comune, fra quelle previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro accessorio, ovvero le attività lavorative di natura meramente occasionale.

Tali attività sono regolamentate dagli articoli 70 e 72 del D.lgs n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono definite "accessorie" poiché riguardano attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo.

Il lavoro occasionale di tipo accessorio permette all'Ente committente di beneficiare di prestazioni di lavoro non subordinato, per lo svolgimento di compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e al prestatore di lavoro di integrare le proprie entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazioni o inoccupazione.

Art. 3 - Finalità

Il Comune, con l'erogazione dei buoni lavoro (*voucher*), intende fornire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica, impegnando quindi i prestatori di lavoro in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso.

Art. 4 - Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto ed in conformità delle vigenti disposizioni normative, il presente regolamento stabilisce che il lavoro occasionale di tipo accessorio può essere prestato in favore del Comune per lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

- a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti pubblici;
- b) attività di supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, organizzate e/o patrocinate dall'Ente;
- c) interventi di emergenza o di solidarietà promossi dell'Ente nell'ambito del territorio locale;
- d) attività di supporto a Servizi comunali.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite nell'osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina normativa in materia.

Art. 5 - Soggetti destinatari

Il presente Regolamento stabilisce che le prestazioni di lavoro accessorio ed il relativo trattamento economico, tramite erogazione dei "buoni lavori" (*voucher*) siano rivolti esclusivamente a soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, ma non percepenti alcun contributo da altri Enti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contributo di disoccupazione, mobilità, pensioni di ogni genere ... ecc..).

Oltre ai requisiti di cui sopra, i medesimi soggetti dovranno avere residenza nel territorio del Comune senza distinzione quanto alla cittadinanza, ed avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), non superiore al valore di 10.000,00 euro.

Per i cittadini extracomunitari è necessario che siano dotati di regolare permesso di soggiorno.

Art. 6 - Requisiti

Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 5, i soggetti destinatari devono:

- a) avere la residenza effettiva nel territorio del Comune da almeno 3 anni, continuativi.
 - b) avere un'età anagrafica compresa tra 18 e 65 anni;
 - c) essere immuni da condanne penali che ostino l'avvio al lavoro pubblici impieghi;
 - d) essere in possesso dell'idoneità fisica all'attività richiesta, comprovata da idonea autodichiarazione.
- I requisiti di cui sopra devono sussistere anche alla data del conferimento dell'incarico e nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 7 - Compenso

Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" (*voucher*) orari, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro.

Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio. Il valore netto a favore del lavoratore è pari 7,50 euro, salvo modifiche ed integrazioni future.

Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta dal completamento dell'attività, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, rilasciata dal competente Responsabile del Servizio.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda e di assegnazione delle attività

Il Comune, tramite Determinazione del competente Responsabile del Settore, su conforme direttiva della Giunta, individua le attività rientranti fra le tipologie di cui al precedente art. 4, da svolgere tramite prestazioni di lavoro occasionale, specificando:

- la tipologia di attività;
- la durata delle prestazioni;
- il numero di ore/uomo giornaliero da effettuare che non potrà essere inferiore a 2 (due);
- il numero di prestatori da utilizzare, che non potranno essere superiori a 100, salvo deroghe deliberate dalla Giunta Comunale sulla base delle disponibilità finanziarie.

Contestualmente si provvederà ad affiggere apposito avviso all'albo online del Comune dandone adeguata pubblicizzazione tramite affissione anche nei locali/luoghi di pubblica frequenza, ove sono riportati:

- gli elementi di cui al comma precedente,
- il termine per la presentazione delle domande.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, dovranno presentare domanda utilizzando il modulo fornito dagli uffici del competente Settore, unitamente alla dichiarazione ISEE ed ai documenti dimostranti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, con qualsiasi mezzo, comunque non oltre il termine fissato dall'Avviso.

Fra tutte le domande pervenute si formerà quindi una graduatoria, entro i successivi 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, secondo i punteggi attribuibili a ciascun richiedente come individuati nel successivo articolo.

Nel caso che il numero di soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei prestatori individuati come necessari, è in facoltà del Comune di aumentare detto numero ad invarianza di spesa

complessiva riducendo quindi il numero di ore per prestatore nel rispetto del numero minimo sopra indicato.

Nel caso in cui, al contrario, il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria sia inferiore a quello dei prestatori individuati come necessari, è facoltà del Comune procedere ad una redistribuzione delle ore tra i soggetti collocati in graduatoria.

Entro i successivi dieci giorni dallo scadere del precedente termine, il Responsabile del Settore/Servizio competente, adotterà apposito provvedimento di assegnazione del soggetto/i interessati, alla attività individuata determinando anche il numero di buoni lavoro a ciascuno di essi attribuiti, dando successiva comunicazione telefonicamente o in via telematica ai medesimi soggetti del giorno ed ora in cui presentarsi presso l'Ufficio.

Art. 9 - Criteri per la predisposizione della graduatoria

Ad ogni soggetto interessato a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al presente Regolamento, che ha prodotto, in tempo utile, la relativa istanza, si provvederà ad assegnare un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:

Età anagrafica	Punti assegnati
Da 18 a 25 anni	1
Da 25 a 35 anni	2
Da 35 a 45 anni	3
Da 45 a 55 anni	4
Da 45 a 65 anni	5

Indicatore ISEE	Punti assegnati
Da 0 a 1.500,00	6
Da 1.501,00 a 2.000,00	5
Da 2.001,00 a 3.000,00	4
Da 3.001,00 a 4.500,00	3
Da 4.501,00 a 6.000,00	2
Da 6.001,00 a 10.000,00	1

Numero di figli a carico ai fini fiscali	Punti assegnati
Per ogni figlio a carico punti	2

Numero di Figli e/o familiari con disabilità certificabile e/o patologie gravi a carico ai fini fiscali	Punti assegnati
Per ogni figlio e/o familiare a carico	5

Tipologia di prestatori	Punti assegnati
Vedove/i o separate/i con figli a carico	5
Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili	Punti assegnati Non cumulabili
Disoccupato e non percettore	10
Disoccupato e percettore	5

A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che non siano mai stati beneficiari di buoni lavoro e poi a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

Art. 10 - Entità del compenso

Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" voucher, del valore lordo di €. 10,00, corrispondente ad un valore netto di €. 7,50 a favore del lavoratore.

Tale buono singolo corrisponde ad un ora di lavoro, svolto nell'ambito richiesto e con tempo limitato.

Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta 30 giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di conformità, adottata dal competente Responsabile del Settore/Servizio.

Art. 11 - Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

La prestazione di lavoro occasionale dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al prestatore dal Responsabile del competente Settore/Servizio e dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazioni di dette regole da parte del prestatore, Il responsabile del Settore/Servizio competente può, dopo un primo richiamo scritto, procedere alla revoca della assegnazione dei buoni lavoro al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora prestato.

Art. 12 - Entrata in vigore e stanziamenti

Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Ogni anno verranno stanziati nel bilancio del corrente esercizio specifici fondi che verranno utilizzati fino ad esaurimento.